

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 45-7618

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione - Del.C.M. del 11/12/2017 - atto d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2018.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha sancito l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107:

- all'articolo 2 individua "il sistema integrato di educazione e di istruzione" costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- all'articolo 8, prevede l'adozione con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in conferenza unificata, del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- all'art. 12 istituisce il "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione".

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni", di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Preso atto che il suddetto piano di azione nazionale pluriennale (per il triennio 2017/2019) definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs 65/2017, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 dello stesso e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Preso atto che gli interventi, prioritari per ciascuna regione, del piano di azione nazionale, sono definiti ed orientati dalla programmazione delle Regioni e perseguono le seguenti finalità:

- a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 65/2017, anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali;
- d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 65/2017;
- e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

Preso atto che il Ministero competente ha formulato, in data 20/09/2018, una proposta di riparto del fondo nazionale per l'anno 2018 in linea con la quota somministrata per l'anno 2017 per tutte le regioni, prevedendo il trasferimento di una quota aggiuntiva solo per le regioni italiane che si collocano sotto la media nazionale di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, tra le quali non vi è la Regione Piemonte, che presenta una copertura di servizi educativi ampiamente superiore alla media nazionale.

Tenuto conto che la proposta di riparto ministeriale dovrà essere sottoposta ad intesa in sede di Conferenza unificata, ed evidenziato che la stessa prevede tempi di programmazione regionali molto contenuti e che devono comunque concludersi entro il mese di novembre 2018.

Richiamato l'art. 4 comma 2 della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, che comporta l'obbligo per ogni Regione, per ciascun anno di vigenza del Piano e sulla base delle finalità di cui all'art. 3 comma 2, di definire le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di raccogliere le candidature per effettuare un riparto delle risorse regionali appositamente identificate e della quota di risorse statali da trasferirsi.

Ritenuto che occorre definire le priorità dell'anno 2018 della programmazione regionale per l'attribuzione del fondo in argomento al fine di permettere a ciascun comune singolo o associato di proporre la relativa istanza di contributo, che dovranno quindi poi essere verificate dalla regione prima della composizione degli atti di programmazione da inviare al ministero competente.

Dato atto che:

- allo stato attuale il territorio piemontese dispone di una presenza ricca e diffusa di unità di offerta e di opportunità di accoglienza presso i servizi educativi dedicati alla prima infanzia, che risultano articolati nei seguenti servizi:
 - asilo nido di cui alla L.R. n. 3/73 e s.m.i.;
 - micro-nido (autonomo, integrato, aziendale) di cui alla D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013;
 - centro di custodia oraria di cui alla D.G.R. n. 31-5660 del 16/04/2013;
 - nido in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del 29/12/2004;
 - sezione primavera di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008.
- la consistenza complessiva dei servizi educativi per l'infanzia, alla data del 31/12/2017, è pari a 1.151 unità di offerta con una capacità ricettiva complessiva di 27.794 posti.

Dato atto, inoltre, che:

- la rete dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi e che occorre sostenere invece al massimo la piena occupazione dei posti già oggi disponibili;
- c'è una buona diffusione sul territorio delle diverse tipologie di servizi educativi ed integrativi per l'infanzia;
- continua a sussistere la necessità, nel contempo, di favorire a pieno il convenzionamento, da parte dei comuni, dei servizi a titolarità diversa da quelli comunali, in linea con le funzioni attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 65/2017.

Dato atto, altresì, che il contesto generale dei servizi 0-6 anni della Regione documenta la seguente situazione:

- la disponibilità sul territorio piemontese di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia (comprensiva dei bambini anticipatori alla scuola dell'infanzia) è pari complessivamente al 32,61% della popolazione bambina da 0 a 3 anni;
- la scuola dell'infanzia ha una copertura media regionale del 94,74% con riferimento all'a.s. 2017/2018;
- i posti disponibili nei servizi per la prima infanzia hanno un tasso di non copertura stimato intorno al 20% a seguito d'indagine campionaria svolta sull'a.s. 2015/2016;
- una forte contrazione delle nascite che conta circa 4.000 nuovi nati in meno ogni anno.

Richiamate le DD.G.R. n. 27-5940 del 17/11/2017 e n. 32-6395 del 19/01/2018 che hanno definito le priorità del programma per l'anno 2017, elencando tutti i comuni che, alla data del 31 maggio 2017, avevano sul proprio territorio dei servizi educativi per l'infanzia (0/2 anni), prevedendo un'unica azione di aiuto consistente nel sostegno al costo di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata convenzionata, con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi

per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi.

Richiamato, altresì, che i suddetti atti della programmazione regionale 2017, come previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 6 della Del. C.M. 11/12/2017, sono stati formulati direttamente dalla Regione, vista l'impossibilità del tempo necessario per favorire la partecipazione a domanda dei comuni.

Ritenuta l'opportunità di adottare, così come dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2018, anche in pendenza della formulazione definitiva del decreto ministeriale di riparto delle risorse nazionali in precedenza illustrato, al fine di garantire la partecipazione dei comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della suddetta Del. C.M. 11/12/2017, è stata informata l'ANCI Piemonte con nota via mail del 24/09/2018.

Dato atto che la quota di risorse regionali per il co-finanziamento del suddetto programma, in ottemperanza all'art. 3, comma 4 della deliberazione Consiglio dei Ministri del 11/12/2017, è allocata sul Cap. 153020/2018 nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 1201 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), così come determinata con Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020".

Dato atto che con D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. n. 118/2011 s.m.i l'assegnazione dell'importo di euro 2.000.000,00 sul cap. 153020/2018 per il co-finanziamento regionale sopra richiesto, demandando a successivo provvedimento, dopo l'approvazione della prossima L.R. di assestamento al bilancio finanziario 2018-2020, l'assegnazione di un'eventuale quota contributiva aggiuntiva.

Ritenuto infine di demandare al Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Regionale Coesione Sociale tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la L.R. n. 28/2007 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m. i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020);

vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare l'atto d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2018 del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017), di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che contiene le tipologie prioritarie di intervento e le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di raccogliere le candidature per effettuare il riparto delle risorse regionali appositamente identificate e della quota di risorse statali da trasferirsi;

-di dare atto che le risorse regionali per il co-finanziamento del programma in argomento, obbligatorie in ottemperanza all'art. 3, comma 4 della deliberazione Consiglio dei Ministri del 11/12/2017 sono allocate sul Cap. 153020/2018 nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 1201 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), così come determinato con Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

-di dare atto che con D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. l'assegnazione dell'importo di euro 2.000.000,00 sul cap. 153020/2018 per il co-finanziamento regionale sopra richiesto, demandando a successivo provvedimento, dopo l'approvazione della prossima legge regionale di assestamento al bilancio finanziario 2018-2020, l'assegnazione di un'eventuale quota contributiva aggiuntiva;

-di demandare al Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Atto di indirizzo

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – DEL. C.M. del 11/12/2017 – D.M. n. 1012 del 22/12/2017 - atto d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi anno 2018.

INDICE

1 - PREMESSA

2 – OBIETTIVO

3 – TIPOLOGIE D'INTERVENTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

4 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 - PREMESSA

Il quadro consolidato al 31/12/2017 del sistema integrato dei servizi educativi dalla nascita fino a sei anni d'età nella Regione Piemonte propone un'ampia e variegata consistenza di servizi articolati in:

- scuole dell'infanzia;
- servizi educativi per l'infanzia quali asili nido, micro-nidi, sezioni primavera e altri servizi integrativi quali i centri di custodia orari e i nidi in famiglia.

L'indicatore di copertura dei servizi educativi per l'infanzia (0/2 anni) è in linea con l'indicatore di copertura territoriale definito dal Consiglio europeo di Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 (pari a 33 posti ogni 100 bambini) e si attesta al 32,61% di media sul territorio regionale.

Tale indicatore è composto per il 28,11% dall'indicatore di copertura dei soli servizi educativi per l'infanzia e per il 4,5% dalla percentuale dei bambini in età di servizi educativi (0/2 anni) che accedono anticipatamente alla scuola dell'infanzia.

L'indicatore di copertura della scuola dell'infanzia (3/5 anni) per l'a.s. 2017/2018 è invece pari al 94,74% sul territorio regionale.

Con l'assunzione dei primi atti di programmazione del fondo nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11/12/2017, la Regione, per l'annualità 2017 ha orientato tutte le risorse statali ai Comuni che sui loro territori avevano servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento alla data del 31/05/2017, con la finalità di sostenere il costo di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata convenzionata e gli obiettivi di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e di ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi.

Tale indirizzo fa seguito alle misure di sostegno già messe in campo con il programma di finanziamento varato con D.P.C.M. 7/08/2015, per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e approvato con D.G.R. n. 22-3039 del 14 marzo 2016.

2 - OBIETTIVO

In tale contesto regionale permane ancora molta disomogeneità di sostegno all'interno del sistema integrato fra i servizi di scuola dell'infanzia per i quali già sussistono forme di aiuto statali e regionali e per le quali quelle a titolarità pubblica sono quasi interamente sostenute da risorse statali e i servizi educativi che invece gravano ancora per la maggior parte del loro onere sui finanziamenti, comunali e regionali e sulle tariffe delle famiglie.

Il piano d'azione nazionale triennale 2017/2019 per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, approvato con Deliberazione Consiglio dei Ministri del 11/12/2017 prevede all'art. 3 che la programmazione regionale deve definire le priorità annualmente all'interno di una serie articolata d'interventi che perseguono le seguenti finalità:

- a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 65/2017, anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

- c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali;
- d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 65/2017;
- e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

I tale contesto normativo gli obiettivi d'intervento per l'anno 2018 della regione, in sequenza a quelli perseguiti nel precedente anno, si rivolgono unicamente ai servizi educativi per l'infanzia (0/2 anni) sotto elencati al punto 3 e sono così determinati:

1. sostegno ai costi di gestione dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata;
2. riduzione delle tariffe praticate dai titolari di servizio per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia;
3. sostegno ai costi per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili (anche per opere strutturali);
4. sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera al fine di poter progressivamente superare, come prevede il D.Lgs 65/2017, gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

3 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

I comuni, singoli o associati, che hanno servizi educativi per l'infanzia (0/2 anni) in propria titolarità e per quelli di titolarità diversa autorizzati al funzionamento sul proprio territorio, possono proporre richiesta di sostegno economico, per gli obiettivi sopra detti, nei termini che saranno successivamente definiti con apposito avviso regionale approvato dalla Direzione Coesione Sociale.

Possono partecipare all'iniziativa i comuni, singoli o associati, sede di almeno un'unità di offerta di servizi educativi quali:

- asili nido;
- micro-nido;
- sezioni primavera;
- centri di custodia oraria;
- nidi in famiglia.

I comuni singoli o associati per poter partecipare al riparto devono essere in regola con i rendiconti di spesa delle forme di aiuto erogate dalla regione ai sensi del D.P.C.M. 7/08/2015, così come attuato dalla D.G.R. n. 22-3039 del 14/03/2016.

I comuni partecipanti devono documentare, in sede di presentazione dell'istanza, l'impiego delle risorse ministeriali trasferite a far data dal 30/03/2018 a valere sul "piano d'azione annualità 2017" di cui alle DD.G.R. n. 27-5940 del 17/11/2017 e n. 32-6395 del 19/01/18.

La quantificazione delle risorse economiche di sostegno è effettuata in base alla capacità ricettiva di ciascun servizio così come definita dal titolo autorizzativo di funzionamento, rilasciato ai sensi degli articoli 26, 27 e 54 della L.R.1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*" e s.m.i. E' prevista una riserva contributiva, equivalente alla quota unitaria del riparto contributivo effettuato nel "piano d'azione annualità 2017" (D.G.R. n. 32-6395 del 19/01/18), per i Comuni che non sono stati inseriti nel precedente riparto e che documentino il funzionamento sul proprio territorio di servizi educativi precedentemente al 31/05/2017.

Per i servizi educativi in titolarità comunale, realizzati antecedentemente l'entrata in vigore della L.R. 1/2004 e ancora privi del titolo autorizzativo rilasciato ai sensi delle norme sopra citate, vale la capacità ricettiva quantificata in sede di istanza di autorizzazione al funzionamento e derivante dagli atti amministrativi che il Comune ha adottato per consentire l'uso dell'immobile ospitante il servizio.

Per i servizi educativi di diversa titolarità (privati, terzo settore, altri enti pubblici) il Comune dovrà indicare, oltre al titolo autorizzativo al funzionamento, la convenzione già in essere con il servizio o l'impegno ad un successivo convenzionamento in linea con quanto definito dal D.Lgs 65/2017.

L'aiuto derivante dal fondo nazionale e dal fondo regionale non possono essere indirizzati a servizi educativi a titolarità diversa dal comune non in regime di convenzionamento con il comune stesso. Inoltre l'aiuto non può essere indirizzato alle scuole dell'infanzia, se non nel caso in cui presso le stesse siano autorizzati servizi educativi.

Le risorse trasferite a ciascun comune, singolo o associato, possono essere usate, nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascun comune dall'art. 7 del D.Lgs 65/2017, per:

1. i costi di gestione dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità propria (costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, ecc.);
2. i costi di gestione dei servizi in convenzione (costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, ecc.);
3. ridurre le tariffe praticate per i servizi in propria titolarità e contribuire alla riduzione delle tariffe praticate dai servizi in convenzione;
4. i costi per gli interventi per favorire l'accesso nei servizi educativi in titolarità propria o in convenzione, dei bambini diversamente abili (costi di parte corrente ma anche costi d'investimento per manutenzione straordinaria ecc.);
5. i costi per la gestione e per il potenziamento delle sezioni primavera (costi di parte corrente ma anche costi d'investimento per manutenzione straordinaria ecc.).

Con apposita determinazione dirigenziale del Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Regionale Coesione Sociale sarà approvato l'avviso per la partecipazione alla presente iniziativa di sostegno con le relative modalità di presentazione dell'istanza da parte di ciascun comune singolo o associato, interessato.

4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato, ai sensi della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), nel Dirigente Responsabile del Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

Il procedimento di definizione del riparto delle risorse di cui al presente programma, dovrà terminare **entro 90 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, così come sarà definita dall'avviso di partecipazione adottato con determinazione dirigenziale dal Settore regionale sopra identificato.